

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE UOMO - DONNA E DI ESTETISTA DEL COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI

ART. 1 (OGGETTO DEL REGOLAMENTO)

Il presente regolamento in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla legge 23/12/1970 n. 1142, della legge 04/01/1990, n. 1 e della Legge Regionale 17/10/1994, n. 74, dispone che chiunque eserciti o intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito attività di parrucchiere uomo – donna e di estetista deve essere provvisto di autorizzazione valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

Sono soggetti a detta autorizzazione tutte le imprese che esercitano le suddette attività, siano esse individuali o in forma societaria, di persone o di capitali.

Le medesime attività non possono svolgersi in forma ambulante né presso il domicilio del richiedente la prestazione.

Le suddette attività possono solo occasionalmente essere esercitate al domicilio del richiedente dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori familiari, in favore di persone inferme, con gravi problemi di deambulazione o per particolari straordinarie necessità e all'interno di strutture sanitarie ed assistenziali, nel rispetto di norme e tutele igieniche e di sicurezza previste dalle vigenti norme.

ART. 2 (TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI)

Le autorizzazioni di cui al presente Regolamento potranno essere rilasciate per le seguenti tipologie:

- A) *parrucchiere per uomo e donna* – Trattasi di attività esercitabili indifferentemente su uomo e donna, comprendenti: taglio della barba, dei capelli, esecuzione di acconciature, colorazione e decolorazione dei capelli, applicazione di parrucche ed ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento dei capelli;
- B) *estetista* – Trattasi di attività che comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge 1/90 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge n. 713/86. Sono escluse dall'attività le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

ART. 2 bis

I titolari delle autorizzazioni rilasciate precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento possono, con le modalità previste dal successivo art.18, richiedere la nuova autorizzazione di parrucchiere per uomo e donna. Chi non provvede a richiedere la conversione della vecchia autorizzazione continua ad esercitare l'attività svolta, la quale sarà disciplinata dalle norme del presente regolamento.

ART. 3 (REQUISITI)

L'Autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna e l'attività di estetista, deve essere concessa previo accertamento dei seguenti requisiti:

1. Possesso da parte del richiedente se persona fisica o del titolare o del Direttore dell'Azienda se società, dei requisiti previsti dalla legge 443/85 il cui accertamento spetta alla Commissione Provinciale per l'Artigianato. Per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla suddetta legge 443/85, gli uffici comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione, devono accertare la regolare costituzione della società e dell'avvenuta iscrizione nel registro delle Imprese della Camera di Commercio.
2. a) Dei requisiti urbanistici dei locali ai sensi delle disposizioni vigenti;
b) Dei requisiti igienici dei medesimi, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività. L'accertamento di tali condizioni e requisiti spetta alla competente Azienda Unità Sanitaria Locale, secondo le disposizioni vigenti in materia.
3. Qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione, sia persona fisica oppure titolare o direttore dell'azienda. Nel caso di impresa gestita in forma societaria, il requisito della qualificazione professionale deve essere accertato:
 - a) per la maggioranza dei soci quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 443/85 ed esercente attività di parrucchiere per uomo e donna; per tutti i soci qualora si tratti di impresa esercente attività di estetica;
 - b) per la persona che assume la Direzione dell'azienda quando si tratti di imprese diverse da quelle previste dalla legge 443/85, detta qualificazione, il cui accertamento spetta alla Commissione Provinciale per l'artigianato, si intende conseguita qualora il richiedente l'autorizzazione o il Direttore d'azienda si trovi in una delle condizioni previste dall'art.2 della legge 23/12/1970, n. 1142, per l'attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna e dall'art.3 della legge 04/01/1990, n. 1 per l'attività di estetista;
 - c) La qualifica non è richiesta se il richiedente o i richiedenti sono stati titolari di precedenti autorizzazioni nell'ambito del territorio comunale e risultano pertanto avere già depositato l'attestato di qualifica professionale necessario;
 - d) L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di parrucchiere per uomo e donna, in forma di imprese esercitate nella medesima sede, ovvero mediante una delle forme di società previste dal secondo comma dell'art. 3 della legge 8/8/1985, n.

443. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

4. Rispetto della normativa antimafia, L. 55/90;
5. Uno stesso imprenditore individuale non può essere titolare di più di una autorizzazione per l'esercizio dell'attività dello stesso tipo, mentre può essere titolare di una autorizzazione per l'esercizio congiunto di attività di diverso tipo all'interno dello stesso esercizio nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento in presenza della prescritta qualificazione professionale. Ciascuna attività deve essere svolta in ambiente idoneo e nel rispetto dei requisiti di cui all'art.3 commi 2, 4 e 5.
6. L'autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi potrà essere rilasciata solo quando si sia superato il rapporto che intercorre fra la densità della popolazione residente e il numero degli esercizi di attività, in conformità di:
 - ◆ UN ESERCIZIO DI PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA OGNI 500 ABITANTI NEL CAPOLUOGO.
 - ◆ UN ESERCIZIO DI PARRUCCHIERE PER UOMO E PER DONNA NELLA FRAZ. DI GELLO BISCARDO.
 - ◆ UN ESERCIZIO DI ESTETISTA OGNI 900 ABITANTI NEL CAPOLUOGO.
 - ◆ UN ESERCIZIO DI ESTETISTA NELLA FRAZ. DI GELLO BISCARDO.

ART. 4 (ZONE)

Il territorio comunale è diviso nelle seguenti zone:

ZONA 1 comprendente il Capoluogo;

ZONA 2 comprendente la Fraz. di Gello Biscardo.

ART. 5 (DISTANZE)

I nuovi esercizi di parrucchiere per uomo e donna ed estetista non possono essere ubicati ad una distanza da quelli autorizzati, inferiore a 50 ml.

La distanza si misura in base al minor percorso effettivo e non in linea retta.

ART. 6 (TRASFERIMENTI)

L'impresa non può trasferire la sede del suo esercizio senza la preventiva autorizzazione del Sindaco, sentita la Commissione Comunale di cui al successivo art.9 e solo dopo che sia stato accertato il possesso dei requisiti di cui ai precedenti artt.3 e 5.

La Commissione può derogare alle distanze previste dall'art.5 in presenza di richieste motivate da sfratto e acquisto locali.

Il trasferimento di una impresa da una zona ad un'altra è possibile solo qualora nella stessa si verificano le condizioni previste dal precedente art.3 e che consentono il rilascio di nuove autorizzazioni.

Qualora la domanda di trasferimento sia concorrente con una domanda di nuova autorizzazione, quella di trasferimento avrà la priorità.

ART. 7 (NON TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE – SUBINGRESSO)

Le autorizzazioni non sono commerciabili.

Chiunque rilevi un esercizio già in attività dovrà richiedere una nuova autorizzazione la quale sarà rilasciata prescindendo dall'accertamento dei requisiti di cui ai punti 2 e 5 dell'art.3 e delle distanze di cui all'art.5 del presente regolamento.

- decesso del titolare

In caso di morte del titolare dell'impresa intestatario dell'autorizzazione, l'impresa stessa può continuare l'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a 5 anni in analogia a quanto disposto dall'art.5 della legge 8/8/1985, n. 443.

La gestione può essere assunta direttamente dal coniuge ovvero dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni, sempre che il lavoro venga svolto con l'impiego di personale professionalmente qualificato.

Nella richiesta di assunzione della gestione da parte degli eredi o di chi per essi, da rivolgere alla Commissione Provinciale per l'Artigianato ed al Comune, dovrà essere indicato anche il nome della persona o delle persone che lavoreranno materialmente nell'Azienda con la relativa qualifica professionale regolarmente documentata.

ART. 8 (COMMISSIONE COMUNALE)

Per gli adempimenti di cui alle leggi 23/12/1970, n. 1142, della legge 4/1/1990, n. 1 e della legge Regionale 17/10/1994, n. 74, nonché dal presente regolamento, su nomina della Giunta Comunale è istituita apposita commissione comunale costituita come segue:

- Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente;
- Tre rappresentanti della categoria artigianale;
- Tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali;
- Un rappresentante dell'autorità sanitaria;
- Comandante della Polizia Municipale;
- Un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o suo delegato artigiano residente nel Comune;
- Due rappresentanti delle Organizzazioni di Categoria più rappresentative a livello nazionale (art.6 della L.R. 74/94).

Con funzioni di Segretario della Commissione viene nominato un dipendente dell'Amministrazione Comunale.

La commissione resta in carica 4 anni, è convocata dal Suo Presidente con **AVVISO SCRITTO** contenente gli argomenti all'ordine del giorno, almeno **OTTO** giorni prima della data stabilita per la seduta.

ART. 9 (RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE)

L'autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco, sentito il parere della Commissione Comunale di cui al precedente art.8.

L'autorizzazione costituisce unico titolo per esercitare nell'ambito del territorio Comunale le attività disciplinate dal presente Regolamento.

L'autorizzazione deve essere esposta all'interno del locale in cui si esercita attività e in modo ben visibile.

ART. 10 (SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE)

L'autorizzazione può essere sospesa quando vengono meno i requisiti igienico-sanitari previsti dalle vigenti disposizioni. In tal caso vengono concessi al titolare 6 mesi di tempo rinnovabili di ulteriori 6 mesi per gli adeguamenti necessari. La sospensione dell'attività viene disposta con provvedimento del Sindaco. L'autorizzazione viene revocata quando:

- Si perdano i requisiti igienico-sanitari di cui al precedente art.3 punto 2 lettera b;
- L'attività viene interrotta per un periodo superiore a tre mesi in assenza di fondati motivi;
- Quando viene meno il requisito professionale di cui al precedente art.3 punto 3;

La revoca viene disposta dal Sindaco, sentito il parere della Commissione Comunale.

ART. 11 (DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE)

Quando dall'istruttoria della domanda risulta che chi richiede l'autorizzazione è sprovvisto di uno qualunque dei requisiti prescritti dal presente Regolamento o non ne ha documentato il possesso, il Sindaco, sentito il parere della Commissione Comunale di cui all'art.8, rifiuta il rilascio dell'autorizzazione.

Il provvedimento di diniego, deve essere motivato e comunicato all'interessato.

ART. 12 (ATTIVITÀ SVOLTA IN MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE)

Il Sindaco ordina la cessazione immediata dell'attività quando questa viene esercitata senza autorizzazione, dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

Qualora l'ordine non venga eseguito, il Sindaco dispone la esecuzione forzata a spese dell'inadempiente.

ART. 13
(TARIFFE E ORARI)

Gli esercizi che svolgono attività disciplinate con il presente Regolamento devono rispettare l'orario di apertura e chiusura stabilito dal Sindaco, sentite le proposte formulate dalle OO.SS. di categoria. Il provvedimento deve essere tenuto esposto in modo ben visibile all'interno del locale unitamente alle tariffe delle prestazioni stabilite in accordo con le OO.SS. di categoria.

ART. 14
(ATTIVITÀ DI VENDITA)

Secondo quanto previsto dall'art.6 della legge 4/1/90, n. 1, alle Imprese artigiane esercenti attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine di continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative alle norme sulla disciplina del commercio di cui al D.lgs. 114/98.

Visto il parere del Consiglio Nazionale dell'Artigianato in data 11/12/91 che prevede per gli esercizi di parrucchiere per uomo e donna la strumentalità e accessorietà sulla cessione di prodotti inerenti lo svolgimento della propria attività. Quanto previsto dal comma primo del presente articolo si applica anche agli esercizi di acconciatura maschile e femminile.

ART. 15
(VIGILANZA)

Gli organi di vigilanza sono incaricati di fare rispettare le disposizioni del presente Regolamento. A tale scopo possono accedere in qualsiasi momento in tutti i locali dell'esercizio.

ART. 16
(CONTENZIOSO)

Contro i provvedimenti con i quali il Sindaco nega l'autorizzazione all'esercizio di una attività tra quelle disciplinate dal presente Regolamento, l'interessato può proporre ricorso al T.A.R., competente per territorio, ai sensi della legge 6/12/1971, n. 1034.

Il termine per la proposizione del ricorso è di giorni 60 (sessanta) o nei termini previsti dalle norme vigenti a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione del Sindaco.

ART. 17
(SANZIONI)

Le infrazioni alle norme previste dal presente regolamento saranno punite con le sanzioni e le procedure previste dalle vigenti norme di legge e regolamenti comunali.

Verranno inoltre adottate le seguenti sanzioni, oltre a quelle indicate nel primo comma per i casi di recidiva ed in ordine di gravità:

- a) Richiamo e/o diffida;
- b) Chiusura temporanea dell'esercizio fino ad un massimo di sei mesi;
- c) Revoca dell'autorizzazione.

L'entità delle sanzioni, in rapporto alle diverse violazioni ed alla loro ripetitività, verranno stabilite dagli organi comunali competenti.

ART. 18 (CONVERSIONE DELLE VECCHIE AUTORIZZAZIONI)

Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono titolari dell'autorizzazione per l'esercizio di barbiere o parrucchiere per donna, possono ottenere in sostituzione l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna (unisex), previa presentazione di apposita domanda corredata da attestato di qualifica professionale rilasciato dalla competente Commissione Provinciale per l'Artigianato.

ART. 19 (VALIDITÀ)

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte degli organi competenti. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto ed incompatibili con le presenti norme.

ART. 20 (NORME TRANSITORIE)

Le domande presentate dopo l'approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, saranno esaminate dalla Commissione Comunale Parrucchieri ed Estetisti, in esecuzione alle procedure e disposizioni della nuova disciplina.